



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 29/01/1996
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11/03/1996 al 26/03/1996.

Modificato con:

- Delibera di C.C. n. 13 del 21.02.1997
- Delibera di C.C. n. 17 del 28.02.2000
- Delibera di C.C. n. 7 del 20.02.2001
- Delibera di C.C. n. 6 del 27.02.2002
- Delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2010
- Delibera di C.C. n. 17 del 18.05.2011
- Delibera di C.C. n. 18 del 15.06.2012

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 01 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 02 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 03 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 04 - Presupposto della tassa
- Art. 05 - Soggetti passivi
- Art. 06 - Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 07 - Natura della tassa e tariffe

Capo II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE

- Art. 08 - Categorie di contribuenza

CAPO III -TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE A TASSA

- Art. 09 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Art. 10 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 11 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie
- Art. 12 - Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 14 - Obbligo di denuncia
- Art. 15 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

CAPO VII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 16 - Accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, contenzioso
- Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 18 - Rinvio ad altre disposizioni

Capo 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Castelfranco di Sotto apposita tassa annuale, denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, sue successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, N. 915 ed in conformità dell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...);

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art.12 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

2 - Per l'abitazione colonica e per tutti gli altri fabbricati e le aree scoperte di pertinenza di questi ultimi la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada privata di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3 - Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1 - La tassa è dovuta al Comune di Castelfranco di Sotto da coloro che occupano i locali o le aree scoperte, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2 - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3 - Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

4 - Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 6 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1 - Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, in misura pari ad una aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2) del medesimo articolo 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2 - Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia nonché, di un importo, di cui all'art. 68 del D. Lgs. 507/93, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, del D.P.R. 915/92.

ART. 7 – NATURA DELLA TASSA E TARIFFE

1- La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate all'uso cui i medesimi sono destinati e al costo di smaltimento.

2 – Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3 – La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

4 – Al fine della individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE

ART. 8 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1 – Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui ai precedenti articoli sono classificate, agli effetti della commisurazione della tassa, secondo le seguenti categorie:

CAT. 1

Locali destinati ad uso civile abitazione: vani principali ed accessori comprese le dipendenze (rimesse, autorimesse, ecc...), con esclusione delle pertinenze che servono al migliore loro utilizzo (atri, cortili, scale ecc...);

CAT. 2

Locali destinati ad uffici professionali e commerciali: studi, gabinetti professionali e medici, banche, società commerciali, assicurazioni;

CAT. 2.1 Uffici pubblici, statali e parastatali;

CAT. 3 Negozi in genere, escluso ortofrutticoli, fiorai e pescherie;

CAT. 3.1 Negozi in genere con esclusione di supermercati e centri commerciali con vendita di prodotti alimentari (riduzione superficie graduata in rapporto alle dimensioni):

- superficie da 400 mq. a 500 mq. riduzione del 3%
- superficie da 501 mq. a 700 mq. riduzione dell'8%
- superficie da 701 mq. a 1000 mq. riduzione del 13%
- superficie oltre 1000 mq. riduzione del 18%

CAT. 3.2 Mostre autoveicoli, mobili, (riduzione superficie in rapporto alla dimensione):

- superficie fino a 500 mq riduzione del 9%
- superficie oltre 500 mq. riduzione del 18%

CAT. 4 Bar, trattorie, ristoranti, gelaterie, negozi ortofrutticoli, fiorai e pescherie;

CAT. 5 Locali destinati a teatri, cinema, sale da ballo, autorimesse e rimesse di veicoli in genere, tutti a gestione privata, circoli ricreativi e sportivi, palestre private;

CAT. 6 Locali adibiti a collettività e luoghi di assistenza e cura quali: ospedali, case di riposo, sedi culturali, politiche, sindacali, religiose, residence bad and breakfast (Legge Reg.le n.42/2000);

CAT. 6.1- Scuole pubbliche e private;

CAT. 6.2 – Sedi culturali con superfici superiori a:

- mq 500 riduzione superficie del 90%
- mq 400 riduzione superficie del 80%
- mq 300 riduzione superficie del 70%
- mq 200 riduzione superficie del 60%

CAT. 7 Aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, mostre ed esposizioni all'aperto, distributori di carburante;

CAT. 8 Attività artigianali in genere quali: falegnami, confezioni in tessuto ecc...;

CAT. 8.1 Attività artigianali quali: carrozzieri, meccanici auto e moto, gommisti, elettrauto, idraulici, fustellifici, tipografie, ecc..., che producono scarti in ferro ed in gomma, oli ed inchiostri esausti, batterie ecc..., riduzione superficie del 40%;

CAT. 9 Ambulanti del mercato settimanale ed occasionali per la vendita di prodotti non alimentari;

CAT. 10 Ambulanti del mercato settimanale ed occasionali per la vendita di prodotti alimentari, ortofrutticoli, floreali ed ittici;

CAT. 11 Locali destinati ad uffici, mense, sale di esposizione, magazzini del finito, ambulatori, spogliatoi, bagni e corridoi di attività che producono rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani.

2 - 1 locali non espressamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione ed uso.

3 – Le tariffe di cui alla precedente CAT.1 (locali destinati ad uso civile abitazione) sono rapportate, oltre che alla superficie occupata, alla consistenza numerica del nucleo familiare che risiede nei locali alla data di emissione dei ruoli annuali di riscossione del tributo, così come rilevabile dalla situazione anagrafica.

CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE A TASSA

ART. 9 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1 - Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie delle civili abitazioni, diverse dalle aree a verde per le quali è facoltà del Comune assoggettare a tassa la superficie eccedente i mq. 200, nonché quelle di cui ai successivi commi.

2 - Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a) gli edifici del Comune;

- b) le chiese e gli edifici destinati al culto e locali annessi;
- c) locali gestiti da opere pie ed altri istituti ed associazioni di volontariato costituiti in ente morale e non aventi fini di lucro;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- e) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non inferiore a m. 2,00;
- f) balconi e terrazze scoperte;
- g) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- h) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata utilizzazione dell'alloggio o dell'immobile;
- i) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie non adibite a giardino o a parco;
- l) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune;
- m) locali delle scuole materne gestite da enti morali, o private, se operanti nel Capoluogo o in una frazione del Comune ove non esiste analogo servizio pubblico;
- n) locali della caserma dei Carabinieri;
- o) Locali delle palestre destinati alla pratica motoria;
- p) Locali occupati da associazioni, sedi politiche e culturali ubicati nel centro storico (così come individuato nel Regolamento Urbanistico).

3 - Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4 - Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 10, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 10 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1 - Ai fini della tassazione in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:

a - sono computate al 50% le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento;

b - sono computate al 25% le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i mq. 200, ove il Comune si avvalga della facoltà di assoggettarle a tassazione.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 11 - CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1 - Le tariffe per l'applicazione della tassa relativa alle utenze domestiche sono determinate in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare.

Annualmente, con deliberazione della Giunta Municipale, sono fissati i criteri di esenzione e riduzione della tassa in rapporto alla composizione dei nuclei familiari ed al reddito dei componenti.

2 - Sono inoltre fissati i seguenti casi di riduzione tariffaria, in misura pari al 30%, assumendo quale base di calcolo la tariffa delle utenze domestiche per i nuclei composti da n.3 persone (tariffa base):

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - d) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- 3 - Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo;
- 4 - La Tariffa è ridotta del 15% per i nuclei familiari che hanno in dotazione il "biocomposter"
- 5 - Per tutte le utenze non domestiche ubicate nel centro storico le relative tariffe sono abbattute del 15%.

ART. 12 - RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, supera 200 mt., come stabilito dall'apposito Regolamento del servizio.

2 - Le condizioni previste dai commi 4 e 6 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Tributi. Dalla data in cui è pervenuta la diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana, qualora lo stesso non provveda nel termine di giorni 15 dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3 - La Tassa è abbattuta del 10%

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 13 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1 - E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune.

2 - La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio; è temporaneo l'uso inferiore a giorni 183, indipendentemente dal carattere della ricorrenza.

3 - La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta.

4 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

5 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto al competente Ufficio di Polizia Municipale.

6 - In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7 - Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 14 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1 - I soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune, entro 60 gg. dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. La stessa deve essere corredata dalla planimetria dei locali e dati catastali dell'immobile.

2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3 - Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro 60 gg. il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui al successivo art. 15.

4 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

5 - Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

6 - La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale statale.

7 - L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

8 - In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma I.

ART. 15 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3 - La cessazione nel corso dell'anno, dall'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. La presentazione all'Ufficio competente della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà attestante che il locale od area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto successivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

CAPO VII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO

1 - Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazioni delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 del D.Lgs. n.507 del 15 novembre 1993.

2 - Per quanto riguarda il contenzioso, sino all'entrata in vigore della disciplina di cui al nuovo processo tributario previsto dai decreti legislativi n.545 e 546 del 31 dicembre 1992, si applicano le disposizioni dell'art. 20 dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 e dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.

3 - Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1 - Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 18 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.